

GPSTAR evolution

Aggiornamento

Ver. 09.27.0

del 21/10/2024

Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale completa potrebbe significare la fine della razza umana ... comincerebbe a gestirsi da sola e si riprogrammerebbe a una velocità sempre maggiore. Gli umani, che sono limitati dalla lenta evoluzione biologica, non potrebbero competere e sarebbero sopraffatti.

Stephen Hawking

IC Software S.r.l.

Via Napoli, 155 - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA)

P.IVA: 01421541218 - CF: 05409680633 - I REA: 440890/87 - Napoli

Tel.: +39 081. 844 43 06 - Fax: +39 081. 844 41 12 - Email: info@icsoftware.it

INDICE

Bonus Art. 2 -bis L. 143/2024	3
Codifica Ateco 2021	4
Gestione Sgravi	5
Appunti.....	6

Bonus Art. 2 -bis L. 143/2024

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19/E del 10/10/2024, ha fornito le prime istruzioni in merito al cosiddetto "Bonus Natale", Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

Di seguito, la parte dell'art. 2-bis che indica i requisiti per accedere allo stesso:

1. Nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2.4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per l'anno 2024 è erogata un'indennità, di importo pari a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, dello stesso testo unico delle imposte sui redditi;

c) l'imposta lorda determinata sui redditi di cui all'articolo 49 del citato testo unico delle imposte sui redditi, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

Inoltre, si ricorda che l'importo del beneficio deve essere ragguagliato al periodo di lavoro e che i dipendenti che hanno avuto rapporti di lavoro presso altri datori, sono obbligati a fornire copia delle CU provvisorie al fine di verificare il reddito e la durata di lavoro.

Allo scopo, è stato realizzato un documento da consegnare ai dipendenti per la richiesta di detto bonus stampabile dalla scelta Q00 => Q21 => **QUD** (Richiesta Bonus Natale 2024).

Successivamente, per i dipendenti che hanno consegnato la richiesta, barrare nella pagina "ANF/IRE" dell'anagrafica del dipendente C00 => **C01** (Dipendente – Dati generici), la casella "Eroga bonus Natale".

N.B.: Qualora il dipendente consegna all'azienda anche redditi di altri datori, se non era stato fatto in precedenza, è necessario compilare anche la scheda C00 => **C03** (Dati datori precedenti).

Inoltre, è stata predisposto un tabulato in Q00 => Q21 => **QUE** (Dipendenti con Bonus Natale) per verificare l'elenco dipendenti a cui è stata barrata la casella "Eroga bonus Natale".

Si informa che l'erogazione dello stesso, che avverrà sul cedolino della tredicesima, sarà oggetto di un prossimo aggiornamento.

Codifica Ateco 2021

Con decorrenza ottobre 2024, sono state modificate le codifiche dei codici ATECO per le professioni. Nella procedura paghe sono state aggiornate le relative codifiche, tuttavia non potendo convertire la precedente qualifica professionale automaticamente in quanto non è presente una corrispondenza univoca, è stata realizzata una procedura per consentire ai clienti di variare più agevolmente detti codici nell'anagrafica dipendente.

Per aggiornare i codici procedere come di seguito:

- Accedere alla procedura Z00 => **Z21** (Aggiornamento CP 2021)
- Selezionare l'azienda interessata

- La procedura visualizzerà tutti i dipendenti che hanno compilato il campo **Qualifica CP 2011** presente nella pagina inquadramento e contestualmente non hanno compilato il campo **Qualifica CP 2021** presente nella stessa pagina
- Selezionare un dipendente o indicare nel campo **Vecchio codice** (Qualifica CP 2011) un elemento da sostituire
- Indicare nel campo **Nuovo codice** (Qualifica CP 2021) la nuova codifica
- Cliccare sul tasto **[Aggiorna]**
- Ripetere l'operazione fino a quando non saranno sostituite tutte le qualifiche ovvero quando la procedura non elencherà più alcun dipendente

N.B.: Si ricorda che in B00 => **B03** (Ditta - Gestore Sedi), nella pagina "Altri dati", è presente un campo **Qualifica CP 2021 prevalente** da aggiornarsi a cura dell'utente qualora presente.

Gestione Sgravi

Con il presente aggiornamento, al fine di rendere più fluida la gestione degli sgravi, sono state apportate sostanziali modifiche alle pagine relative alle agevolazioni presenti in C00 => C01 (Dipendente – Dati generici) sostituendole con un'unica pagina denominata [Agevolazioni/Esoneri]. Ovviamente la procedura in automatico ha provveduto alla compilazione automatica dei dati presenti in detta pagina in funzione dei dati pregressi.

Appunti

Si segnala che, come indicato nella risoluzione 55/E del 03/10/2023 dell'Agencia delle Entrate, la compilazione del prospetto dei familiari a carico completo in gestione anagrafica dipendente e collaboratori, nel quale risultino riportati anche i codici fiscali dei figli per i quali il contribuente fruisce dell'Assegno unico, consente all'Agencia delle entrate di avere a disposizione informazioni fondamentali per poter attribuire nella dichiarazione (CU 2025) dei redditi precompilata le spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli, previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.